

Gestione di somme – Indebito trattenimento – Nozione di parte assistita - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2009, n. 146

Gestione di somme – Indebito trattenimento – Nozione di parte assistita - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2009, n. 146

Benché l'art. 44 c.d.f., nel prevedere l'obbligo dell'avvocato di mettere immediatamente a disposizione le somme riscosse per conto del cliente, faccia riferimento espresso alla parte assistita, è indubbio che la ratio della norma impone che gli obblighi ivi previsti a carico del professionista debbano estendersi nei confronti di chiunque assuma, in quanto avente diritto, una posizione assimilabile a quella di parte assistita. (Nella specie, il C.N.F., in ragione della esiguità della somma trattenuta, della dinamica dei fatti e della mancanza di precedenti disciplinari, ha ritenuto congrua la sanzione della censura in luogo della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 27 marzo 2007).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 dicembre 2009, n. 146